



CAPITOLO 17 - IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O RECUPERO DEI RIFIUTI

Il decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389, definisce, fra l'altro, le procedure generali per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti (articolo 27) e per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero (articolo 28).

In base a quanto stabilito nell'articolo 28, comma 7, del citato D.Lgs. n. 22/1997, gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Nella predetta disposizione si stabilisce anche che per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui sopra e l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Si sottolinea anche che per "impianto mobile di smaltimento o recupero di rifiuti" deve intendersi un impianto il cui esercizio sia caratterizzato da campagne di attività di durata limitata nel tempo in funzione di esigenze specifiche e particolari. Un impianto, per essere definito "mobile" deve inoltre possedere caratteristiche intrinseche di mobilità, non ritenendosi sufficiente, a tale scopo, la sua facile trasportabilità; l'impianto deve quindi essere già montato su mezzi che ne consentano l'immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero.

L'autorizzazione di cui trattasi si configura, per espressa disposizione di legge, alla luce cioè del contesto normativo nella quale è inserita, come un'autorizzazione all'esercizio e



pertanto non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come un'omologa dell'impianto mobile.

Tenuto conto che, in base al citato comma 7 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997, i soggetti che intendono gestire impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto anche all'articolo 30, comma 4, del citato decreto legislativo, l'istruttoria della domanda di autorizzazione all'esercizio ed il conseguente eventuale rilascio della stessa si basa principalmente sulla valutazione tecnica della documentazione prodotta. In ordine all'idoneità del soggetto richiedente si ritiene, comunque, opportuno che la documentazione da produrre ai fini del rilascio dell'autorizzazione ne comprenda anche le relative informazioni.

Alla luce di quanto esposto ed in assenza di espresse direttive nazionali al riguardo si ritiene necessario definire le procedure per il rilascio dell'autorizzazione relativa agli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti ed i criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come di seguito elencate:

- 1) I soggetti interessati devono rivolgere istanza ai sensi dell'art. 28 comma 7 al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia Via Catania n. 2 Palermo;
- 2) Alla domanda di autorizzazione di cui al punto precedente, deve essere allegata una relazione tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie, la quale deve contenere, in rapporto alla tipologia dell'impianto, almeno i seguenti dati:
 - considerazioni generali in base alle quali viene chiesta l'autorizzazione per l'impianto mobile di smaltimento o di recupero oggetto della domanda stessa;
 - tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti che possono essere trattati nell'impianto mobile;
 - diagramma a blocchi e schema di flusso;
 - caratteristiche costruttive e di funzionamento;
 - potenzialità nominale ed effettiva (in caso di funzionamento a cicli durata degli stessi);
 - modalità di svolgimento dell'attività (ad esempio sistema di alimentazione dei rifiuti);
 - parametri significativi di funzionamento con particolare riferimento a quelli connessi a prescrizioni normative;
 - risultati previsti con particolare riferimento a quelli connessi ad obblighi di legge;



- sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto;
 - requisiti per evitare inquinamenti da rumore;
 - sistemi di regolazione e controllo;
 - attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto o che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;
 - disegni e fotografie dell'impianto;
- 3) premesso che, in base al citato comma 7 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997, i soggetti che intendono gestire impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto anche all'articolo 30, comma 4, del citato decreto legislativo, e che quindi l'istruttoria della domanda di autorizzazione all'esercizio ed il conseguente eventuale rilascio della stessa si basa principalmente sulla valutazione tecnica della documentazione prodotta, alla domanda di autorizzazione deve essere, comunque, allegata anche la seguente documentazione, al fine di poter valutare l'idoneità del soggetto richiedente:
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da cui risultino, fra l'altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l'oggetto sociale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né che a tali procedure sia stata sottoposta nel precedente quinquennio;
 - certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti, relativi alle persone che rappresentano l'impresa;
- 4) Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28, comma 7, all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, nonché gli eventuali dinieghi, sono inviate a tutte le Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente;
- 5) Per quanto attiene allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio siciliano, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, riceve, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.Lgs. n. 22/1997, la relativa comunicazione, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, contenente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e comprensiva dell'autorizzazione di cui trattasi e dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta;



- 6) la comunicazione di cui al punto precedente deve contenere:
- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;
 - la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - le scadenze temporali che caratterizzano la campagna di attività;
 - i dati specifici inerenti l'attività (ad esempio tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti; criteri di verifica della compatibilità tra rifiuti ed impianto; quantità dei rifiuti oggetto dell'attività; rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione);
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa);
 - descrizione delle precauzioni adottate, nello svolgimento della campagna di attività, in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- 7) Tenuto conto che, come già detto, la comunicazione deve contenere, in base a quanto stabilito nell'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, anche "l'ulteriore documentazione richiesta", in caso di richiesta di integrazioni connesse a quanto specificato nei punti 5) e 6) che precedono, in quanto elementi essenziali ai fini della verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e presupposto per non procedere all'assunzione del provvedimento di diniego, il termine di sessanta giorni per l'inizio della campagna di attività decorre dall'acquisizione degli elementi richiesti;
- 8) All'atto del ricevimento di tutti gli elementi necessari per poter valutare le modalità di svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, valuta gli elementi relativi all'adozione di prescrizioni integrative o di un provvedimento di divieto dello svolgimento dell'attività qualora tale svolgimento nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività verrà inviata comunicazione in tal senso al soggetto titolare dell'autorizzazione;
- 9) E' fatta salva, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività di un impianto mobile richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dell'attività stessa, la prestazione di garanzie finanziarie, in base ai criteri definiti al riguardo dalla Regione, ai sensi del D.A. 188/86 e successivi aggiornamenti, le garanzie stesse devono essere prestate a favore della Regione Siciliana prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività.